

COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI
Via Risorgimento, 15 - 07030 Badesi

COPIA

Ordinanze Sindacali

tel. 079683142 - fax 079684164 - email: comune.badesi@tiscali.it

N° 17 del Reg. DATA 04-05-2020	OGGETTO: Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del Virus COVID-19. Fase 2.
---	--

IL SINDACO

VISTO il DPCM 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 recante “ Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19” che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID 19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che le ordinanze sindacali sono rivolte a limitare le possibilità di diffusione dell'epidemia determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

PRESO ATTO dell'assenza del numero di rilevazioni di positività al COVID 19 nel territorio comunale;

RITENUTO di poter adeguare il livello delle restrizioni alle disposizioni generali di cui alle sopra citate normative e contestualmente adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio;

RITENUTO pertanto:

- Adottare in tutto il territorio comunale misure di contenimento al diffondersi della pandemia coerenti con le disposizioni governative, ministeriali, regionali sopra indicate;
- Far cessare gli effetti delle ordinanze sindacali precedentemente assunte in materia, in quanto incompatibili con le disposizioni governative e regionali sopra richiamate;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Sassari;

ORDINA

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

- 1) E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.**

A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

- 2) E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti monouso), che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura.**

Si precisa che dopo l'utilizzo i dispositivi di protezione individuale vanno conferiti nei contenitori del secco indifferenziato

E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- 3) La riapertura contingentata del Cimitero comunale, dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle ore 09,00 alle 12,00.**

- L'accesso avverrà dal solo cancello principale e l'uscita dal cancello secondario che sarà controllato dall'operatore cimiteriale, sarà consentito l'accesso massimo di sei persone contemporaneamente e massimo 2 persone per nucleo familiare;
- Per consentire la fruizione a tutti, la permanenza all'interno del cimitero sarà di massimo 10 m minuti;
- Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Mantenimento della distanza sociale di almeno un metro;
- b) È vietata ogni forma di assembramento;

- c) L'ingresso sarà garantito solo all'utenza fornita di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti usa e getta)
- d) Durante le operazioni di tumulazione e inumazione, l'accesso al cimitero sarà consentito, oltre al personale dell'agenzia funebre, ai soli parenti stretti nel numero massimo di 15, persone, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza così come previsto dal DPCM del 26.04.2020. Durante tali operazioni, il cimitero resterà chiuso alle altre persone.
- 4) È disposto il ripristino del normale orario di chiusura delle attività commerciali stabilito dalle disposizioni governative disciplinanti la materia ;
- 5) La riapertura dell'Ecocentro Comunale con orario dalle 12,00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì il sabato dalle 9,00 alle 14,00, con chiusura domenicale :
 - a) gli utenti possono accedere solo se muniti dei dispositivi personali di protezione quali guanti e mascherine;
 - b) all'interno dell'ecocentro occorre rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;
 - c) all'ecocentro possono accedere massimo 2 utenti alla volta;
 - d) in caso di code all'ingresso bisogna rimanere all'interno del proprio veicolo.
- 6) E' consentito il commercio ambulante di soli prodotti alimentari dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
- 7) Ai sensi del combinato disposto artt. 4 e 26 dell'ordinanza del Presidente della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 è consentito ai residenti, domiciliati, o coloro che hanno dimora abituale nel territorio di Badesi l'accesso alle spiagge, compresa la battigia per svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
- 8) E' temporaneamente chiusa ed è pertanto sospeso l'accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini

Per quanto non previsto nella presente ordinanza all'intero territorio comunale si applicano le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 e dall'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Sardegna 2 maggio 2020;

DISPONE

La revoca della propria ordinanza n. 11 del 19.03.2020.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Badesi: www.comunebadesi.ot.it;

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente gli Allegati 1,2,3,4 del DPCM 26.04.2020

Si fa obbligo

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà trasmessa a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Compagnia Barracellare Sede;
- Guardie Forestale Trinità D'Agultu
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Carabinieri – Stazione di Trinità D'Agultu e Vignola
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza D'Italia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- A.S.S.L. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21/b Sassari;

Il Sindaco
Giovanni Maria Mamia
(firmato digitalmente)

N° 558 del registro della pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi, dal **04-05-2020** al **19-05-2020**.

Badesi, li 04-05-2020

Il Sindaco

Giovanni Maria Mamia
(firmato digitalmente)